



**COMUNE DI POLIGNANO A MARE**  
(Provincia di Bari)

**REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI  
MATRIMONI CIVILI E DELLE UNIONI CIVILI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 31/03/2017

## **ART.1 - OGGETTO**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di effettuazione della celebrazione del matrimonio con rito civile e delle unioni civili sul territorio del Comune di Polignano a Mare così come normato dal codice civile nell'apposita sezione IV - Della celebrazione del matrimonio – artt. da 106 a 116 e secondo le disposizioni impartite dal Ministero dell'Interno e dalla Legge 20 Maggio 2016 N° 76.
2. La celebrazione del matrimonio e dell'unione civile è attività istituzionale garantita qualora richiesta quanto all'espletamento presso la Casa Comunale in concomitanza con gli orari di funzionamento dell'Ufficio di Stato Civile, previa prenotazione e in base ai criteri ed alle modalità di cui in appresso.
3. Il matrimonio e l'unione civile può altresì essere celebrato presso il Museo Pino Pascali o altri luoghi del territorio comunale a valenza culturale o estetica, normalmente destinati alla collettività, di cui il Comune ha o può conseguire la disponibilità, appositamente individuati con Deliberazione della Giunta Comunale.
4. E' previsto il pagamento di apposita tariffa determinata con provvedimento giuntale e differenziata sulla base del luogo di celebrazione di cui al successivo articolo 4.

## **ART. 2 - FUNZIONI**

1. Il matrimonio e l'unione civile può essere celebrato, nel rispetto della normativa vigente di cui al DPR 396/2000 e alla Legge 20 Maggio 2016 N° 76:
  - dal Sindaco e sulla base di sua apposita e facoltativa delega;
  - dagli Assessori e Consiglieri Comunali;
  - da un Ufficiale di Stato Civile;
  - da cittadini italiani in possesso dei requisiti per essere eletti alla carica di Consigliere Comunale.
2. I richiedenti che scelgono un cittadino italiano quale celebrante devono rivolgere apposita istanza all'Ufficio di Stato Civile in sede di pubblicazioni di matrimonio e dichiarazione di costituzione di unione civile, fornendo i dati della persona, che verrà poi chiamata dall'Ufficio per rendere le dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa.
3. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni, può individuare un cittadino italiano, delegandolo specificatamente per la celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili a tempo determinato o fino alla scadenza del suo mandato. La delega decade automaticamente al termine del mandato. Il celebrante nell'adempimento della funzione potrà essere assistito da un addetto amministrativo.

## **ART. 3 - LUOGHI DI CELEBRAZIONE**

1. Il matrimonio e l'unione civile deve essere celebrato nella “Casa Comunale” ai sensi dell'art 106 del Codice Civile. Per “Casa Comunale” deve intendersi un edificio/sito che stabilmente sia nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale per lo svolgimento di servizi, propri o di delega statale, che abbiano carattere di continuità e di esclusività.

2. Nell'ipotesi in cui il locale sia situato nell'edificio del Comune, occorre un provvedimento del Sindaco che ne stabilisca la destinazione per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili.

3. Se, invece si tratta di:

- un ufficio separato esterno alla casa Comunale;
- un sito in disponibilità del Comune purché in proprietà;
- un sito esterno alla Casa Comunale di proprietà privata, purché acquisito alla disponibilità comunale attraverso idoneo titolo giuridico (contratto di comodato d'uso, di locazione, di usufrutto, ecc.) con carattere di ragionevole continuità temporale;

la destinazione alla celebrazione deve essere disposta con specifica deliberazione di Giunta Comunale.

#### **ART. 4 -TARIFFE**

1. Per la celebrazione presso la Casa Comunale, il Museo "Pino Pascali" o in altri luoghi pubblici o privati in disponibilità della Civica Amministrazione, come sopra in dettaglio esplicitato, dovrà essere corrisposta apposita tariffa che verrà determinata dalla Giunta Comunale assumendo a base di calcolo i seguenti parametri:

- a** - costo del personale coinvolto nell'espletamento del servizio;
- b** - costo di produzione del servizio (riscaldamento, illuminazione, pulizie, materiali d'uso, sistemazione arredi);
- c** - costo eventuali servizi aggiuntivi.

2. Per servizi aggiuntivi devono intendersi ulteriori servizi che la Civica Amministrazione potrà/vorrà fornire ai nubendi individuandoli nel contesto di apposito atto deliberativo della Giunta Comunale.

#### **ART.5 - MODALITÀ DI PAGAMENTO**

1. Il pagamento della tariffa dovrà essere effettuato alla conferma della disponibilità della sala o comunque del luogo di celebrazione. Copia della ricevuta di detto pagamento dovrà essere tempestivamente - comunque prima della data di celebrazione del matrimonio - fatta pervenire all'Ufficio di Stato Civile.

2. Per l'utilizzo dei locali di cui al comma 3 dell'art.3 si rimanda al disposto dell'atto deliberativo.

3. Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alle parti richiedenti.

#### **ART.6 - RICHIESTA LOCALI**

1. La prenotazione delle sale comunali così come individuate all'articolo 3 si effettua presso l'Unità operativa di Stato Civile del Comune, al momento della sottoscrizione del verbale di pubblicazioni di matrimonio, o dichiarazione di costituzione di unione civile oppure al ricevimento della delega da parte

di altro Comune.

2. La scelta della sala/spazio comunale è subordinata, comunque, alla verifica da parte del Comune della sua effettiva disponibilità e, pertanto, la conferma della suddetta prenotazione avverrà, da parte dell'Unità operativa di Stato Civile, a pubblicazioni di matrimonio avvenute (dopo 12 giorni dall'affissione) oppure al momento del ricevimento della delega da parte di altro Comune anche mediante PEC o e-mail se rese disponibili da parte dell'utenza, o dopo 12 giorni dalla dichiarazione di costituzione di unione civile.

### **ART. 7 - PRESCRIZIONI DI UTILIZZO**

1. Gli istanti possono provvedere all'addobbo delle sale/locali comunali ove dovrà svolgersi la celebrazione del matrimonio o dell'unione civile fermo restando che, al termine della cerimonia gli stessi si faranno carico dello sgombero degli addobbi tempestivamente al fine di non ostacolare l'eventuale successiva celebrazione; gli istanti saranno ritenuti direttamente responsabili e risponderanno dei danni eventualmente arrecati a cose e luoghi.

2. Eventuali minimali rinfreschi dovranno essere concordati/autorizzati dall'Ufficio di Stato Civile e coordinati con gli orari di celebrazione dei matrimoni; materiali ed oggetti per l'effettuazione nonché l'immediata pulizia sono a totale carico e responsabilità dei nubendi.

3. Eventuali costi sostenuti per la pulizia ed il ripristino del decoro da parte della Civica Amministrazione saranno addebitati agli sposi.

Per i luoghi di cui all'art.3 comma 3 le prescrizioni verranno di volta in volta valutate ed esplicitate in apposito provvedimento in considerazione delle specificità del luogo/spazio.

### **ART. 8 - GIORNI ED ORARI**

1. In via ordinaria i matrimoni e le unioni civili possono essere celebrati nella Casa Comunale durante il normale orario di servizio dell'Ufficio di Stato Civile.

2. I giorni e gli orari delle celebrazioni nei siti di cui all'art 3 comma 3 sono stabiliti nella Deliberazione di Giunta di elezione a Casa Comunale, nella quale verranno disciplinati altresì modalità e criteri attuativi.

### **ART. 9 - NORME DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento trovano applicazione le normative vigenti in materia.

2. Le successive norme integrative e modificative della legislazione vigente in materia costituiscono modifica automatica ed integrazione del presente Regolamento.

### **ART. 10 - ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento è immediatamente eseguibile.